

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenni deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed effettuare eventualmente l'interruzione.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenni si può rivolgere direttamente ad una delle strutture di cui all'art. 4, le quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito esse operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenni. Il giudice, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”* (art. 12).

I motivi che la minorenni può addurre per richiedere l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario per la minorenni l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, la struttura trasmette al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il giudice, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

### 3.3) Richieste relative a donne interdette (art. 13)

Nel periodo 1989 – 2003, non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)									
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	1	0


che mostra come il fenomeno, da questo particolare punto di vista, sia praticamente inesistente.

**3.4) Richieste da parte di donne minorenni (art. 12)***Richieste delle minorenni*

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, ha assunto dimensioni consistenti, essendo mediamente di circa 1.330 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)								
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	40%	37%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	25%	23%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	25%	28%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	10%	11%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>1.390</b>	<b>1.378</b>	<b>1.348</b>	<b>1.313</b>	<b>1.263</b>	<b>1.214</b>	<b>1.305</b>	<b>1.350</b>	<b>1.337</b>
<b>Autorizz. conc.</b>	<b>98,6%</b>	<b>98,2%</b>	<b>97,2%</b>	<b>98,0%</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,7%</b>	<b>97,5%</b>	<b>97,5%</b>	<b>96,8%</b>

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e, in termini percentuali, decrescente al Centro-Nord e crescente nel Sud-Isole; nelle Isole il fenomeno resta comunque piuttosto contenuto rispetto alle altre aree geografiche. Le autorizzazioni ad interrompere la gravidanza sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (circa nel 98% dei casi). Graficamente abbiamo:

**Richieste di autorizzazione ax art. 12 (donne minorenni)**

Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del giudice, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi addotti dalla minorenne per interrompere la gravidanza, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che lo originano.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento del Giudice Tutelare, *le percentuali illustrate nelle tabelle sono calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati.* In ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato.


#### Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2003, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	—
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	—
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	—
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	—
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	—
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	—
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2002	1.350	1,3%	4,4%	13,8%	29,2%	51,3%	100,0%	9,8%
2003	1.337	0,7%	4,6%	15,1%	27,9%	51,7%	100,0%	16,8%

(\*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che più del 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti, mentre la restante parte decresce al decrescere dell'età. Interessante è anche il seguente grafico che mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:



Ad esempio nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2001 era di 16 anni e 10 mesi circa.

*Motivi addotti dalle minorenni*

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'interruzione della gravidanza, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e prestando comunque la dovuta attenzione al fatto che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio – economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2002	1.350	39,0%	59,7%	0,6%	0,6%	100,0%	78,6%
2003	1.337	36,4%	60,2%	2,0%	1,4%	100,0%	83,4%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Piuttosto trascurabili risultano essere, invece, le altre due categorie.

Nel biennio 2002-2003 si è registrato un discreto aumento rispetto al 2001 dei motivi socio-economici (+8% circa) e, contestualmente, una pari diminuzione di quelli psicologici. In ogni caso è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne (al momento della rilevazione del dato, viene tuttavia considerata solo la motivazione alla quale la ragazza attribuisce il maggior peso).

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia richiesto l'interruzione di gravidanza in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

Anche per il 2003 i dati hanno confermato che, in linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è molto desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia soprattutto di tipo sociale (genitori

separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa ragazza o dal Giudice nel colloquio, ha fatto presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né tanto meno materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla triste decisione.

#### *Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione*

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'interruzione:

<b>TAB. 3</b>		<b>Richieste per persona consultata</b>						
<b>Anni</b>	<b>Tot. richieste</b>	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
<b>2001</b>	<b>1.305</b>	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
<b>2002</b>	<b>1.350</b>	30,3%	1,9%	1,9%	0,3%	65,6%	100,0%	24,8%
<b>2003</b>	<b>1.337</b>	32,8%	1,3%	2,1%	0,4%	63,4%	100,0%	28,4%

(\*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi la minorenni non interpellò nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (quasi 1/3) di quelle che interpellano la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento per la ragazza.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

<b>TAB. 4</b>		<b>Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)</b>					
<b>Anni</b>	<b>Numero richieste</b>	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
<b>2001</b>	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
<b>2002</b>	1.321	16,6%	50,1%	14,8%	18,5%	100,0%	55,5%
<b>2003</b>	1.304	13,6%	52,9%	11,2%	22,3%	100,0%	50,2%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste della tab. 4 è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minorenni ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...

- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

#### *Luogo di nascita delle minorenni*

Un'altra variabile interessante è il luogo di nascita della minorenne richiedente:

<b>TAB. 5</b>		<b>Richieste per luogo di nascita della minorenne</b>				
<b>Anni</b>	<b>Numero richieste</b>	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
<b>2001</b>	<b>1.305</b>	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
<b>2002</b>	<b>1.350</b>	83,8%	1,0%	15,3%	100,0%	19,4%
<b>2003</b>	<b>1.337</b>	77,2%	1,0%	21,9%	100,0%	17,4%

(\*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale ed escludendo dall'analisi le minorenni nate nei paesi UE, anche qui l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare è piuttosto marcata (quasi il 22% nel 2003) ed in crescita (vedi colonna "Altro"), soprattutto se si considera il dato del rapporto CARITAS del 4,2% (percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente).

L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento al 2003, dallo 0,9% delle Isole ad oltre il 40% del Nord (vedi tab. 5 in allegato). In particolare, nel triennio in esame, si è verificata una diminuzione nelle Isole ed un aumento più o meno forte nelle altre tre aree geografiche.

La notevole propensione a ricorrere al giudice da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane, pari, per il 2003, a circa 5 volte quanto sarebbe normale attendersi (= 21,9% : 4,2%), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche con le italiane e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle minorenni straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza.

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere richiedenti cresca con il tempo.

### **3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari**

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 da parte di donne minorenni (come esposto, quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti).

Anche relativamente all'anno 2003, non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte dei Giudici Tutelari.

Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia questo Ministero ha potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative dell'ultimo biennio):

*a) Competenza del Giudice Tutelare*

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenne ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenne, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno (né dalla minorenne, né dal PM, né da alcun'altra persona). In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo notevole; il giudice ritiene pertanto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa legittima possibilità di scelta discendono tuttavia alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenne che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e manca, pertanto, un'unicità finale di giudizio;

2) di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello previsto in relazione alla loro effettiva competenza territoriale;

3) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenne ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale precostituito per territorio, il concepito non sembra poter usufruire di una tutela giuridica da parte dello Stato di pari livello rispetto a quella della madre, non potendo anch'egli effettuare una scelta nel senso indicato. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/2/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare protezione particolarmente nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

*b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare*

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione (“...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..”, art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un’attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (possibilmente anche con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per richiedere l’interruzione della gravidanza. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell’interruzione della gravidanza con quelle dell’eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi adottati per richiedere l’interruzione della gravidanza e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi ed anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l’altro.

In generale, si possono distinguere due gruppi: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore se concedere o meno l’autorizzazione; un secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minore.

**1° gruppo)** Relativamente ai motivi addotti, è stato affermato che “*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all’oscuro i suoi genitori, l’aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato fatto rilevare che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l’esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della ragazza di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei genitori, i quali hanno il dovere e il diritto di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe infatti necessario un ‘quid pluris’ da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia, infatti, “*se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata...al prudente apprezzamento del giudice*” (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che “*la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel*



*caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."*

**2° gruppo)** Al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi adottati per interrompere la gravidanza, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minore. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minore un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la scelta della ragazza sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla ragazza, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi adottati ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che nella maggioranza dei casi l'autorizzazione diviene quasi automatica).

#### *c) Compiti delle strutture*

Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minore, ma farsi carico anche di verificarlo. E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata la data di nascita della minore, né la settimana di gravidanza). Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minore, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.

Infine, se da un lato alcuni giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che esso sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri giudici fanno presente che le strutture dovrebbero fornire un adeguato supporto alla minore, non solo prima dell'eventuale interruzione della gravidanza, ma anche dopo l'intervento.

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

**SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:  
"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione  
volontaria della gravidanza"**


**TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE**

**ANNI 1995 - 2003**


PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali


**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
 194/78**




**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
 194/78**



**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
 194/78**




**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
 194/78**




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali


**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
194/78**




**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
194/78**



**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
194/78**



**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE  
194/78**



(1) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 13 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78**  
**procedimenti iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2003**

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
<b>NORD</b>										
TORINO	4	17	10	14	7	9	6	18	16	
MILANO	17	23	13	18	16	14	7	14	8	
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	1	0	3	
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
VENEZIA	6	7	12	5	4	8	10	12	9	
TRIESTE	0	0	0	0	2	1	3	1	1	
GENOVA	3	3	3	3	6	9	2	1	6	
BOLOGNA	4	7	2	5	0	6	7	8	9	
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	
<b>CENTRO</b>										
FIRENZE	4	9	6	6	1	5	17	16	12	
PERUGIA	0	2	0	2	2	4	3	2	0	
ANCONA	3	2	2	1	0	2	6	4	5	
R O M A	12	12	5	10	8	13	10	11	10	
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	
<b>SUD</b>										
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	2	5	4	
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
NAPOLI	13	17	11	29	18	26	16	16	17	
SALERNO	1	1	4	4	2	3	0	2	3	
BARI	2	6	5	6	6	5	4	9	2	
LECCE	1	0	1	2	1	0	0	0	0	
POTENZA	0	0	1	0	2	4	3	0	0	
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	3	3	1	
REGGIO CAL.	2	0	1	4	5	2	5	1	0	
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	
<b>ISOLE</b>										
PALERMO	3	4	6	1	4	4	6	4	7	
MESSINA	2	1	0	2	0	3	2	2	0	
CALTANISS.	0	4	4	1	0	1	1	2	0	
CATANIA	4	5	6	2	2	2	4	1	4	
CAGLIARI	0	0	2	2	1	2	1	0	1	
SASSARI	0	0	0	0	0	1	4	5	1	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	
<b>RIEPILOGO</b>										
NORD	35	57	41	47	36	49	36	55	52	
CENTRO	19	25	13	19	11	24	36	33	27	
SUD	21	24	23	45	34	40	34	39	30	
ISOLE	9	14	18	8	7	13	18	14	13	
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>84</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>119</b>	<b>88</b>	<b>126</b>	<b>124</b>	<b>141</b>	<b>122</b>	
Var. % su '95	-----	42,9%	13,1%	41,7%	4,8%	50,0%	47,6%	67,9%	45,2%	
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	91,8%	

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)									
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%	30%

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78**  
**persone coinvolte nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2003**

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>NORD</b>									
TORINO	4	20	22	24	12	21	10	28	26
MILANO	21	27	28	25	18	18	8	27	7
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	2	0	7
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VENEZIA	9	8	25	5	4	10	10	16	10
TRIESTE	0	0	0	0	5	1	4	1	4
GENOVA	14	10	3	3	6	16	2	2	9
BOLOGNA	6	9	3	7	0	10	7	13	17
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>80</b>
<b>CENTRO</b>									
FIRENZE	7	15	7	8	1	44	39	32	27
PERUGIA	0	4	0	2	5	8	3	2	0
ANCONA	8	6	2	1	0	4	8	11	6
R O M A	13	20	5	11	65	17	37	20	16
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	<b>49</b>
<b>SUD</b>									
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	27	5	33
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	3	9
NAPOLI	34	45	16	44	23	55	59	24	59
SALERNO	2	2	60	18	5	12	0	2	4
BARI	2	7	7	10	7	8	7	29	4
LECCE	4	0	4	2	1	0	0	0	0
POTENZA	0	0	5	0	4	5	3	0	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	5	5	1
REGGIO CAL.	4	0	1	7	8	9	14	1	0
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	3	0
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>72</b>	<b>110</b>
<b>ISOLE</b>									
PALERMO	6	8	8	3	9	6	11	5	9
MESSINA	2	1	0	5	0	4	3	2	0
CALTANISS.	0	5	4	8	0	1	1	3	0
CATANIA	6	7	6	6	2	3	6	1	6
CAGLIARI	0	0	3	2	1	3	1	0	14
SASSARI	0	0	0	0	0	1	13	5	1
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
<b>RIEPILOGO</b>									
NORD	55	74	82	66	46	78	43	88	80
CENTRO	28	45	14	22	71	73	87	65	49
SUD	48	54	93	81	48	89	116	72	110
ISOLE	14	21	21	24	12	18	35	16	30
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>145</b>	<b>194</b>	<b>210</b>	<b>193</b>	<b>177</b>	<b>258</b>	<b>281</b>	<b>241</b>	<b>269</b>
<b>Var. % su '95</b>	-----	<b>33,8%</b>	<b>44,8%</b>	<b>33,1%</b>	<b>22,1%</b>	<b>77,9%</b>	<b>93,8%</b>	<b>66,2%</b>	<b>85,5%</b>
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	91,8%

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)									
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>118</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>69</b>
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	23%	26%